

DELIBERAZIONE 13 LUGLIO 2021

299/2021/S/TLR

IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER VIOLAZIONE DI OBBLIGHI INFORMATIVI IN MATERIA DI QUALITÀ COMMERCIALE DEL SERVIZIO DI TELERISCALDAMENTO E TELERAFFRESCAMENTO

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1166^a riunione del 13 luglio 2021

VISTI:

- la direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge 689/81);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. (di seguito: legge 481/95), ed in particolare l'articolo 2, comma 20, lett. c);
- l'articolo 11 *bis*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 e s.m.i., introdotto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e s.m.i. (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 recante attuazione della direttiva 2012/27/UE e s.m.i.;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 14 giugno 2012, 243/2012/E/com, recante "Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni" e s.m.i. (di seguito: Regolamento Sanzioni);
- la deliberazione dell'Autorità 2 febbraio 2018, 57/2018/A e s.m.i.;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 11 dicembre 2018, 661/2018/R/tlr, recante "Regolazione della qualità commerciale del servizio di teleriscaldamento e teleraffrescamento per il periodo di regolazione 1 luglio 2019 – 31 dicembre 2021" e s.m.i. (di seguito: RQCT);
- deliberazione dell'Autorità 12 marzo 2020, 59/2020/R/com, recante "Differimento dei termini previsti dalla regolazione per i servizi ambientali ed energetici e prime disposizioni in materia di qualità alla luce dell'emergenza da COVID-19" (di seguito: deliberazione 59/2020/R/com);

- la determinazione del Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni (di seguito: Direttore DSAI) 23 dicembre 2020, DSAI/25/2020/tlr (di seguito: determinazione DSAI/25/2020/tlr).

FATTO:

1. Entro il 30 giugno 2020 gli esercenti il servizio di telecalore dovevano inviare all’Autorità le informazioni di cui all’articolo 33, comma 2, della RQCT relative all’anno 2019.
2. Alcuni esercenti il servizio di telecalore, tra cui Cooperativa di Energia Solda (di seguito anche Esercente), nonostante i reiterati solleciti da parte del Direttore della Direzione Teleriscaldamento e Teleraffrescamento dell’Autorità (del 23 luglio 2020, prot. Autorità 23676 e del 12 novembre 2020, prot. Autorità 36959), non avevano provveduto ad inviare le succitate informazioni richieste dall’art. 33, comma 2, della RQCT, funzionali all’esercizio dei poteri di regolazione e vigilanza dell’Autorità.
3. Pertanto, con determinazione DSAI/25/2020/trl, è stato avviato, nei confronti dell’Esercente, un procedimento ai sensi dell’articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95 per l’accertamento della violazione di obblighi informativi in materia di qualità commerciale del servizio di teleriscaldamento e teleraffrescamento e per l’adozione del relativo provvedimento sanzionatorio. Con la medesima deliberazione si invitava altresì l’Esercente, nelle more del procedimento, ad inviare le informazioni di cui all’art. 33, comma 2 della RQCT riferite all’anno 2019, rappresentando che tale adempimento avrebbe costituito elemento di valutazione ai fini della determinazione del *quantum* dell’eventuale misura sanzionatoria, ai sensi del Titolo V del Regolamento Sanzioni.
4. Con nota del 18 febbraio 2021 (acquisita con prot. Autorità 7470), l’Esercente ha inviato, successivamente alla comunicazione della citata determinazione DSAI/25/2020/tlr, le informazioni di cui all’articolo 33, comma 2, della RQCT riferite all’anno 2019.
5. Con nota del 20 aprile 2021 (prot. Autorità 18073) il Responsabile del procedimento ha comunicato le risultanze istruttorie;
6. Nel corso del presente procedimento l’Esercente non ha presentato documentazione difensiva.

VALUTAZIONE GIURIDICA:

7. Con la RQCT l’Autorità ha regolato la qualità commerciale dei servizi di teleriscaldamento e teleraffrescamento per il periodo regolatorio 1 luglio 2019 – 31 dicembre 2021 ed imposto una serie di obblighi informativi in capo agli esercenti il servizio di telecalore, tra i quali l’obbligo di cui all’articolo 33, comma 2, di comunicare all’Autorità per ogni tipologia di utente:
 - a) il valore complessivo della potenza contrattualizzata o convenzionale come risultante al 31 dicembre dell’anno precedente;
 - b) il numero di utenze come risultante al 31 dicembre dell’anno precedente;

- c) il quantitativo di energia termica ceduta agli utenti nell'anno precedente;
 - d) limitatamente ai micro esercenti, il numero di reclami scritti ricevuti dagli utenti.
8. L'art. 33, comma 1, della RQCT fissa al 31 marzo di ogni anno il termine entro il quale gli esercenti sono tenuti a comunicare all'Autorità le informazioni e i dati di qualità commerciale di servizi di teleriscaldamento e teleraffrescamento di cui al medesimo articolo 33, riferiti all'anno precedente.
 9. La scadenza per l'invio dei dati inerenti all'anno 2019, di cui all'articolo 33, comma 1 della RQCT, è stata tuttavia prorogata al 30 giugno 2020 dall'articolo 3, comma 2 della deliberazione 59/2020/R/com, stante il perdurare dell'emergenza sanitaria da Covid-19.
 10. L'Esercente si è reso responsabile della violazione dell'articolo 33, comma 2, della RQCT, in quanto lo stesso non ha ottemperato all'obbligo di inviare, entro il 30 giugno 2020, le informazioni e i dati di qualità commerciale dei servizi di teleriscaldamento e teleraffrescamento relativi all'anno 2019, rendendosi in tal modo inottemperante al citato obbligo regolamentare.
 11. Ad ogni modo si evidenzia che con la citata nota del 18 febbraio 2021, l'Esercente ha provveduto ad inviare, successivamente alla comunicazione dell'avvio del procedimento in oggetto, le predette informazioni inerenti all'anno 2019 richieste dall'articolo 33, comma 2, della RQCT. Tale circostanza verrà valorizzata ai fini della quantificazione della sanzione.

QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE:

12. L'articolo 11 della legge 689/81 prevede che la quantificazione della sanzione sia compiuta in applicazione dei seguenti criteri:
 - a) gravità della violazione;
 - b) opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
 - c) personalità dell'agente;
 - d) condizioni economiche dell'agente.L'Autorità applica i criteri di cui al sopra citato articolo 11, alla luce di quanto previsto dagli articoli 24 e ss. del Regolamento Sanzioni.
13. Sotto il profilo della *gravità della violazione* la condotta omissiva dell'Esercente contrasta con le disposizioni volte ad attivare i flussi informativi funzionali allo svolgimento dei poteri di regolazione e vigilanza dell'Autorità. In merito a tale profilo, occorre evidenziare che, con la citata nota del 18 febbraio 2021, l'Esercente ha provveduto ad inviare, successivamente alla comunicazione dell'avvio del presente procedimento, le informazioni di cui all'articolo 33, comma 2 della RQCT relative all'anno 2019.
14. In merito ai criteri dell'*opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze* e della *personalità dell'agente* non risultano circostanze rilevanti.
15. Per quanto attiene alle *condizioni economiche* dell'agente, dal bilancio relativo all'anno 2019 risulta che l'Esercente ha conseguito un fatturato pari ad euro 1.356.120,00.

16. Gli elementi sopra evidenziati consentono, pertanto, di determinare la sanzione nella misura di euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00)

DELIBERA

1. di accertare la violazione da parte di Cooperativa di Energia Solda, nei termini di cui in motivazione, dell'articolo 33, comma 2, della RQCT;
2. di irrogare a Cooperativa di Energia Solda, ai sensi dell'articolo 2 comma 20, lettera c) della legge 481/95, una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00);
3. di ordinare a Cooperativa di Energia Solda di pagare la sanzione irrogata entro il termine di 30 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio di riscossione, oppure mediante delega ad una banca o alle Poste Italiane S.p.A. presentando il modello "F23" (recante codice ente QAE e codice tributo "787T"), come previsto dal decreto legislativo 237/1997;
4. di avvisare che, decorso il termine di cui al precedente punto 3, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento (codice tributo "788T"); in caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, saranno applicate le maggiorazioni di cui all'articolo 27, comma 6, della legge 689/81 (codice tributo "789T");
5. di ordinare a Cooperativa di Energia Solda di comunicare all'Autorità l'avvenuto pagamento della sanzione amministrativa irrogata mediante l'invio di copia del documento attestante il versamento effettuato via mail all'indirizzo protocollo@pec.arera.it, entro 5 giorni dalla sua effettuazione;
6. di notificare il presente provvedimento a Cooperativa di Energia Solda (Partita Iva 01739560215) mediante pec all'indirizzo energie@pec.bz.it nonché di pubblicarlo sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sede di Milano, entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica dello stesso, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

13 luglio 2021

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini